

1919

1 - 14 luglio

SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
NELLA CAUSA TRA
BORBONA E POSTA
PER
LA TENUTA DI VALLEMARE

1993

trascrizione di Roberto Mancini

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

LA R. CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - Sezione I^a

composta dagli Ill.mi Signori:

RANIERI	Comm. Pietro	Primo Presidente
RINALDI	Comm. Ettore	Pres. di Sezione
POLLINI	Cav. Edoardo	
MIANI	Cav. Pietro e	
MASI	Cav. Girolamo	Consiglieri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile sommaria in seguito a rinvio della Corte di Cassazione,
 promossa da

COMUNE DI POSTA in persona del Sindaco Stanislao Mariani, elettivamente dom.to
 in Bologna presso il Proc. che lo rappresenta avv. Ferdinando De Cinque Appellante

Contro il

COMUNE DI BORBONA, in persona del Sindaco Antonio Di Gaspare, rappresentato
 dal Pro.re avv. Nicola Montanari Appellato
 con l'intervento della

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO in persona del Direttore Gene-
 rale Comm. Carlo Monti, rappresentata dal Proc. erariale avv. Tito Berti, in punto
 ad appello da sentenza del Tribunale di Aquila in data 28 marzo - 1 aprile 1892.

CONCLUSIONI

Il Proc.re avv. De Cinque, nell'interesse del Comune di Posta

CONCLUDE

reietta ogni contraria istanza ed eccezione, e provvedendo in sede di secondo rinvio
 sugli appelli del Comune di Posta, li accolga e per lo effetto:

Ritenuto che al Comune di Borbona fu concesso da Casa Farnese il solo dominio di-
 retto degli Estagli di Vallemare -

Ritenuto che, essendo stato rigettato l'appello del Comune di Borbona con la sen-
 tenza della Corte Regionale, non denunziata in Cassazione, la contestazione della lite,
 dopo accolto il ricorso del Comune di Posta, è limitata soltanto all'esame proposto dal
 Comune di Borbona -

Ritenuto che ciò stante, la domanda del Comune di Borbona, con la quale sostiene
 di aver quesito per prescrizione diritti da esso pretesi sulla montagna di Vallemare, è i-
 nammissibile pel divieto del bis in idem -

Ritenuto, infine, che nel merito la detta domanda relativa alla prescrizione è inam-
 missibile in dritto e infondata in fatto:

Dichiari inammissibile ed in ogni caso rigetti le domande del detto Comune, conte-
 nute negli atti di citazione del 21 febbraio 1852 e 4 giugno 1886, e dirette a rivendicare il
 dominio utile della Tenuta di Vallemare.

Dichiari pure, ove lo creda opportuno, che al Comune di Borbona competono in
 promiscuità col Comune di Posta, e sopra determinate zone della Tenuta di Vallemare, i
 diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere, sotto le condizioni e nei limiti di tem-
 po e di spazio, indicati dagli istrumenti del 1 aprile 1573 e 11 luglio 1606.

Dichiari inoltre che i confini della Tenuta di Vallemare verso S. Quirico, Antrodo-

co, Cascina e Borbona, sono quelli segnati nella pianta dei periti revisori.

Ordini ai medesimi, o ad uno di essi, o ad un altro che piacesse alla Corte di nominare, di porre i termini lapidei, così nella suddescritta linea di confine della Tenuta come in quella delle zone promiscue, secondo la pianta da essi redatta.

Condanni il Comune di Borbona a tutte le spese ed onorari dell'intero giudizio di prima istanza, di Appello, di Cassazione e di Rinvio.

Lo stesso Proc.re avv. De Cinque, con altra comparsa in data 25 aprile 1919 - CONCLUDE: insistendo nelle già prese conclusioni e chiedendo altresì che questa Corte di rinvio dichiari irricevibili o respinga le conclusioni prese dal Fondo pel Culto.

Il Proc.re avv. Nicola Montanari, nell'interesse del Comune di Borbona,

CONCLUDE

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1. In via principale, rigettare tanto l'appello principale quanto quello incidentale proposto dal Comune di Posta contro la sentenza resa dal Tribunale Civile di Aquila addì 28 marzo - 1 aprile 1892, confermare l'appellata sentenza e, **dichiarata la compensazione delle spese di appello**, condannare il detto Comune alle spese di Cassazione e del doppio giudizio di rinvio, compresi gli onorari di avvocato.
2. Subordinatamente ed in caso di bisogno, sospeso di giudicare sul merito e sulle spese, abilitare preliminarmente il concludente a provare per mezzo di testimoni:
 - a) che da tempo remotissimo, e certamente da oltre un trentennio anteriore all'inizio dell'attuale giudizio, esso Comune di Borbona ha sempre posseduta tutta la Tenuta di Vallemare superiormente descritta, autorizzando i suoi cittadini a dissodare le terre capaci di coltura mediante una congrua corrisposta, procedendo a nuove censuazioni delle medesime con la imposizione dei relativi estagli, dando in affitto i pascoli, vendendo la legna dei boschi, permettendo di far calcare e carboniere, e compiendo ogni altro atto di possesso, di godimento e di dominio sull'intero territorio in questione. -
 - b) che un tal possesso ha sempre avuto tutti i caratteri del possesso legittimo, essendo stato continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco ed a titolo di enfiteusi, con animo di tenere il detto territorio in qualità di dominio utile, senza altro peso che l'annua convenuta prestazione.

Il Proc.re erariale delegato avv. Tito Berti, nello interesse del Fondo pel Culto:

CONCLUDE

Ogni contraria istanza ed eccezione reietta:

Piaccia alla Ecc.ma Corte di confermare pienamente nei rapporti del Fondo per il Culto la sentenza 28 marzo - 1 aprile 1892 del Tribunale di Aquila e condannare il Comune di Posta nelle spese del giudizio in tutti i suoi stadi di Appello, Cassazione e rinvio, compresa la presente sede.

LA CORTE

Sentita in pubblica udienza la relazione della causa fatta dai procuratori delle parti nel giorno 9 giugno 1919 -

Sentita la lettura delle rispettive conclusioni -

Sentiti per il Comune di Posta gli avvocati Prof. Vittorio Scialoia e Guido Ciarletta, per il Comune di Borbona gli avvocati Prof. Antonio Salandra e Nicola Taraschi, e per il Fondo Culto lo stesso Proc.re erariale delegato avv. Tito Berti.

FATTO

Con pubblico strumento in data 4 gennaio 1534 la Università di Posta donò al feudatario del tempo, Barone Ferdinando Cornesio, il territorio e le appartenenze della Villa di Laculo, ossia Tenuta di Vallemare (forse Vallemara), col patto della riversione in caso di cessazione del Baronaggio o di alienazione.

Con posteriore pubblico strumento del 22 gennaio 1535, notaro Filauro, la stessa Università donò al Cornesio, che viene qualificato utile domino e padrone di detta terra di Posta, altre terre, non determinate neppure coi confini, ossia *“omnia et singula territoria praeter tamen pascua quae reperirentur occupata ac detempta in territorio et pertinentiis Universitatis de Aposta”* ossia *“occupati e detenuti da qualsiasi Università e persone purché sopra le dette cose terreni e possessioni non sia stata mossa o pendesse qualche lite che non sia terminata o che non siano effetti litigiosi.”* E tale donazione viene fatta con patto espresso che il detto Don Ferdinando Barone donatario e di lui eredi e successori ecc. ecc. *“non possano in nessun tempo vendere alienare distrarre o donare i soprascritti beni donati da ricuperarsi o ricuperati da qualunque occupatore o detentore a tutte di lui spese, come pure non possa egli e suoi ... per qualsiasi specie di donazione alienarli e trasferirne ad altri la proprietà o possesso; ma sempre ... il donatario e suoi ... siano i veri domini e padroni dei detti beni come sopra da lui ricuperati ... e con patto ancora che se e nel caso il detto D. Ferdinando e di lui discendenti e successori ed eredi venissero per qualunque causa od occasione a perdere o fossero privati del Baronaggio e del dominio della Terra di Posta, i detti beni ad esso D. Ferdinando donati ricuperati o da ricuperarsi, ritornino ipsofatto, sia ed essere debbano della Università e degli uomini della detta terra di Posta, senza che (costoro) siano obbligati a restituire le spese e somme erogate o da erogarsi dal predetto D. Ferdinando pel ricupero dei suddetti beni.”*

Nel medesimo strumento è detto che Don Cornesio potrà fare quanto gli piacerà di detti beni donati, con tutti e singoli gli utili e comodi, e che il donatore (Sindaco di Posta) come sopra costituito dichiara di ritenerli e possederli a nome del donatario in sino a che questi ne abbia preso il corporale possesso ecc.

La donazione è pienamente conforme al mandato che l'Università e gli uomini di Posta avevano conferito al Sindaco Ferdinando Fantaguzzi, e che trovasi trascritto nell'istrumento riferito.

Se, e in qual tempo, sia avvenuta la presa di possesso da parte di Don Cornesio, non risulta.

A lui successe il figlio Giambattista ed a questi sua sorella Eleonora, la quale vendé a Margherita d'Austria i beni ed i diritti donati da Posta al Cornesio, e con strumento del 1 agosto 1572 del Notaro Persio Salvio, Margherita d'Austria, per mezzo del suo procuratore e mandatario D. Giovanni Francesco Mari di Montereale, prese possesso dei beni feudali e della Tenuta di Vallemare.

L'Università di Posta, pure ritenendo essersi verificata la condizione risolutiva apposta alla donazione fatta al Cornesio, tuttavia con strumento 30 agosto 1572 del Notaio Persio confermò la donazione medesima a Margherita d'Austria.

In questo strumento sono appunto ricordati il precedente del 4 gennaio 1534, che le parti hanno dichiarato non reperibile, e l'altro del 1° agosto 1572.

In detto strumento si legge che negli anni scorsi la Università di Posta aveva ceduto trasferito e donato al Cornesio il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo ossia Tenuta di Vallemare, così chiamata, e situata nel territorio della predetta Terra, a confine delle cose e dei beni della Abbazia di S. Quirico, delle cose e dei beni della Università della terra di Borbona, e i beni di Cascina, delle cose e dei beni della Università di

Antrodoco ed altri confini, nonché altri beni e diritti allora spettanti alla stessa Università ed espressi più largamente nello strumento di cessione e donazione, col patto che nel caso di cessazione del Baronaggio, di vendita o alienazione, il detto Territorio e appartenenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti, come sopra ceduti e donati, ritornassero puramente e liberamente sotto il dominio, la proprietà e possesso e la giurisdizione della Università di Posta, ed anche con questa condizione *“che tutte le proprietà comprese fra i detti confini, comperate soltanto dagli uomini della detta Terra di Posta da privati o da convicini, s'intendessero escluse dalla cessione e donazione predetta, e ad esse nulla fosse in alcun modo ed altrimenti pregiudicato secondoché disse contenersi nello strumento già fatto per mano e rogito dell'egregio notaro Angelo Canofari della Terra di Montereale, pubblico notaro, già rogato nel 4 gennaio 1534 al quale volle che per una più breve narrazione del fatto si avesse relazione non altrimenti che si fosse fatto nel presente strumento menzione speciale e particolare di esso e di parola a parola”*.

Nell'istrumento è ricordata pure la vendita della Terra predetta fatta da Eleonora Cornesio alla Serenissima Margherita d'Austria, poi si aggiunge, che la Università di Posta, maturato il Consiglio, si decise a non invocare la condizione risolutiva ad essa spettante, ravvisando più conveniente ed utile dimostrare a Margherita d'Austria quella stessa gratitudine che offrì al Cornesio, e per ciò di cederle e donarle, come infatti dichiarò di cedere e donare, il detto territorio e pertinenze di Villa Laculo o Tenuta di Vallemare e gli altri beni e diritti come sopra siti e confinati, col patto di riversione in caso di cessazione del Baronaggio, di vendita o alienazione.

Liti fra l'Università di Posta e quella di Borbona rispetto ai pascoli ed ai boschi della Tenuta di Vallemare erano avvenute ed anche composte con transazioni, una delle quali era intervenuta pure nel 4 luglio 1539 fra il Barone Cornesio e gli uomini di Borbona, rispetto alle terre arative, prative e canapinate.

La più importante però, per i fini della causa presente, è quella stipulata con istrumento 31 agosto 1573, allo scopo di dirimere la lite pendente fra le due Università per la confinazione dei loro rispettivi territori, alla presenza della stessa Margherita d'Austria, interpostasi per la pacificazione degli animi. In essa, dopo d'essersi ricordato le precedenti transazioni (meno quella del 1539) si stabilirono i confini tra i due territori; di più, la Università di Posta concesse a quella di Borbona la promiscuità del pascolo e della legna sulla bandita di Laculo o Vallemare, entro determinate zone; in corrispettivo Borbona concesse alla Università di Posta la promiscuità del pascolo sulla bandita della Macchiola. A Margherita d'Austria vennero riservati i diritti di caccia e pesca che le spettavano a titolo feudale.

Nello stesso anno 1573, in adempimento della transazione, vennero apposti i termini lapidei, sia tra i territori delle due Università, sia per determinare le zone nelle quali doveva svolgersi il promiscuo diritto di pascere e legnare; ma, purtroppo, nel corso del tempo i termini andarono dispersi. Anni dopo, essendosi da Borbona impugnata la transazione perché mancante del Regio assenso, ne seguì un nuovo giudizio anch'esso definito con altra transazione in data 11 luglio 1606, confermativa della precedente, e con la concessione, inoltre, di Posta a Borbona, di far calcare e carbonare e la facoltà di esercitare il diritto di pascere per le sole erbe dal 15 aprile, la ragione del danno dato, da esercitarsi però, mediante un corrispettivo alla Università di Posta di 52 ducati, contro i soli uomini di Borbona, rimanendo alla Università di Posta la ragione del danno dato contro le altre persone.

Da Casa d'Austria il feudo della Posta e la Tenuta di Vallemare passarono a Casa Farnese, la quale, con pubblico istrumento 17 giugno 1793 del notaro Focaroli, cedette alla Università di Borbona, a titolo di locazione e censuazione perpetua ed in ogni mi-

glior modo, il dominio diretto della Tenuta o Territorio di Vallemare per quanto comporta la sua giusta e vera estensione, ed in quella maniera e forma che lo aveva sempre posseduta e goduta la Serenissima Reale Casa Farnesiana, mediante il corrispettivo del canone annuo perpetuo invariabile di ducati ottantasei e grana 14 e mezzo.

Le competizioni tra le due Comunità non cessarono, tanto che avendo il Comune di Posta chiesto ed ottenuto l'interdetto per la costruzione di una calcara in una certa località, il Comune di Borbona con citazione 21 febbraio 1852 istituì giudizio avanti il Tribunale di Aquila in confronto di quella di Posta e della Real Casa, chiedendo che si dichiarasse essere di sua esclusiva pertinenza, quale utile padrone, l'intera Tenuta di Vallemare e che questa fosse definitivamente delimitata e circoscritta con termini lapidei.

Dal Tribunale la causa passò alla Intendenza per la risoluzione in via amministrativa: ed il Consiglio d'Intendenza, in seguito ad accesso in luogo e relazione presentata da un suo Consigliere delegato, altro Consigliere delegò perché accedesse pure in luogo insieme col perito Antonio Bernasconi per il rilievo della Tenuta di Vallemare e per la determinazione dei confini controversi. La relazione del Consigliere, corredata dalla pianta del perito, stabiliva i confini della Tenuta di Laculo o Vallemare, affermava, tra l'altro, che la denominazione di Tenuta di Laculo diruto o Vallemare, Montagna e Bandita di Laculo, esprimono una medesima e identica estensione di territorio; accertava altresì che la calcara, per la quale si erano riaccesi i litigi, trovavasi costruita sul tenimento censito, e quindi a buon diritto escavata dai censuati del Comune di Borbona.

Publicatosi poscia il decreto del 1865 sul contenzioso amministrativo, il Prefetto nominò l'Agente demaniale, poi dichiarò la propria incompetenza.

Con citazione 4 giugno 1886 il Comune di Borbona riconvenne avanti il Tribunale di Aquila il Comune di Posta e ripropose le sue domande, sopra riferite, chiedendo inoltre che i termini lapidei venissero apposti secondo le indicazioni dello istrumento del 1793, dilucidate dai mezzi istruttori fatti eseguire dall'abolito Consiglio d'Intendenza; fosse condannato il convenuto Comune a rilasciare quelle zone, o parti di montagna, che si ritenessero fuori dai limiti lapidei che si sarebbero dovuti apporre, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi e alle spese.

Questa citazione fu notificata il 10 maggio 1887 allo Intendente di Finanza, per l'avvenuta devoluzione dei beni di Casa Farnese al Demanio dello Stato, con invito a comparire, volendo.

Contestata la lite, la parte attrice chiese prova per periti;

il Comune di Posta oppose che dalla donazione al Cornesio erano stati eccettuati i pascoli, e tale e quale fu confermata la donazione fatta in favore della Casa d'Austria;

che Posta e, per essa, i naturali della Villa di Laculo si mantennero nel possesso dell'uso di pascolo;

che con le transazioni del 1573 e 1606 si fissarono i confini fra le due Università e si stabilirono i loro rispettivi diritti;

che in base ai detti istrumenti dovevano apporsi i termini senza attenersi allo istrumento del 1793 nel quale l'Università di Posta non era intervenuta;

che il Comune di Borbona, se poteva ritenersi subcensuario dei terreni seminativi e coltivati, non aveva alcun diritto sui pascoli, sui terreni sodivi, sui boschi;

che in ipotesi subordinata la cessione al Cornesio era stata fatta con le riserve contenute nello istrumento del 1534 e con le servitù passive che vennero di poi dichiarate nei posteriori istrumenti di transazione;

che comunque il Comune di Borbona, sia che spiegasse azione negatoria servitutis sia quella finium regundorum, doveva provare il suo assunto contro il Comune di Posta che si trovava in possesso dei territori controversi in forza dei titoli predetti.

In conseguenza si chiedeva da Posta che si dichiarasse inammissibile e si rigettasse

la domanda attrice e che invece si dichiarasse il diritto del Comune di Posta a rimanere nel godimento della proprietà e dei diritti di uso di pascolare e di legnare, e subordinatamente che la delimitazione dei confini tra i due territori dovesse farsi in base agli istrumenti di transazione delli 1573 e 1606.

Il Demanio dello Stato non si costituì in causa.

Il Tribunale, con sentenza provvisoriamente eseguibile 1 - 2 giugno 1887, sospeso di provvedere su tutte le questioni di merito e sulle spese, dispose una perizia per stabilire i veri confini tra i due territori ed apporvi i termini lapidei, tenendo conto dei tipi e documenti ed atti originali relativi al procedimento amministrativo, di cui ordinò la traslazione dall'Archivio provinciale alla Cancelleria del tribunale, non che avuto riguardo agli istrumenti antichi del 1535, 1573, 1606, e 1793 e degli atti che le parti avessero esibiti. Nominò a periti certi signori Ciarletta - Strina - e Filippi, con incarico di levare la pianta geometrica dei luoghi controversi.

Accettatasi dalle parti questa sentenza, venne eseguita, e nel 31 marzo 1890 i periti depositarono la loro relazione nella quale determinarono quale dovesse essere la linea di confine tra i territori dei due Comuni e che fu quella medesima pretesa dal Comune di Borbona, ma non credettero, in difetto di giudicato, di poter apporre i termini né verificare se e quali usurpazioni si fossero commesse dal Comune di Posta; affermarono che Posta aveva il diritto di pascolare e di legnare sulla Tenuta di Vallemare.

Riproponesi la causa avanti il Tribunale,

il Comune di Borbona accettò la confinazione proposta dai periti e chiese disporsi l'apposizione dei termini e la contestazione delle usurpazioni commesse dal Comune avversario.

Per il Comune di Posta si chiese rigettarsi le domande attrici, specialmente quella diretta a far dichiarare di suo dominio utile esclusivo i territori in contesa;

dichiararsi invece che Posta ha il diritto di pascolare e legnare nella intera Tenuta di Vallemare;

mantenersi il medesimo nel possesso e godimento di tali diritti;

dichiararsi che la linea di confine deve stabilirsi a norma degli istrumenti;

subordinatamente disporsi la revisione della perizia, rigettarsi la domanda di risarcimento di danni.

Il Fondo Culto, succeduto nel frattanto al Monastero di S. Chiara d'Aquila, a cui era stato assegnato il canone delli scudi 86.14 ½, concluse perché il Tribunale provvedesse come di giustizia nella contesa fra i due Comuni, senza pregiudicare l'alto dominio dell'Amministrazione sulla Tenuta di Vallemare, ritenendo per lo meno esatta la linea di confinazione proposta dai periti e condannando chi di diritto alle spese del giudizio.

Il Tribunale, con sentenza 28 marzo - 1 aprile 1892,

- 1 dichiarò che la Tenuta di Vallemare appartiene al Comune di Borbona nella qualità di dominio utile, rimanendo perciò salvi ed impregiudicati i diritti di dominio diretto sulla stessa a favore dell'Amministrazione del Fondo del Culto.
- 2 **dichiarò che il Comune di Posta ha i diritti di pascolare e legnare sulla detta Tenuta**, ed all'uopo dispose che i periti, appresso nominati, delimitassero la zona su cui devono essere esercitati questi diritti, tenuti presenti, in ispecial modo, gli istrumenti delli 1573 e 1606;
- 3 dichiarò che il confine tra i due Comuni è quello proposto dai periti;
- 4 ordinò l'apposizione dei termini lapidei e la constatazione delle usurpazioni che per avventura si fossero commesse dal Comune di Posta, nonché la liquidazione dei danni;
- 5 a periti nominò Carlo Ferri insieme ad altri due esecutori della prima perizia, Ciarletta e Filippi;

6 *condannò il Comune di Posta a tre quarti delle spese* del giudizio, che liquidò, ponendo a carico del Comune di Borbona l'altro quarto, e riservando di provvedere sulle ulteriori spese.

Avverso tale sentenza produsse appello principale il Comune di Borbona con atto delli 24 e 28 luglio 1892 relativamente al secondo e al quarto capo di pronuncia.

Propose appello principale anche il Comune di Posta con atto del 6 agosto 1892 (notificato però al solo Fondo Culto) per tutti i motivi dedotti e non attesi in primo grado e segnatamente in ordine alla delimitazione della linea di confine ed alle spese.

Nella comparsa conclusionale spiegò eziandio appello incidentale in confronto del Comune di Borbona, sia per essere state accolte, per quanto di ragione, le costui domande, sia per non essersi fatto diritto alle domande di esso Comune di Posta.

Avanti la Corte di Appello di Aquila il Comune di Borbona:

- 1 eccepì la inammissibilità dell'appello incidentale del Comune di Posta, per avere investiti col suo appello principale due soli capi della impugnata sentenza e perché inoltre mancava d'interesse ad estendere l'appello sugli altri capi che erano conformi alle conclusioni;
- 2 chiese riformarsi l'appellata sentenza di I° grado in ordine alla dichiarata linea di confine ed in ordine alla riconosciuta esistenza dei diritti di pascere e di legnare a favore di detto Comune.

Il Comune di Posta ripeté le conclusioni di primo grado, chiese il rigetto dell'appello del Comune di Borbona, ed affermò che la Tenuta di Vallemare appartiene in proprietà al Comune di Posta e fa parte del suo territorio, e che il Comune di Borbona può esercitarvi solo gli usi civici di pascere, legnare, far calcare e carboniere in talune località determinate e di esigere le corrisposte sui terreni coltivati posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti l'Estaglio di Vallemare; chiese dichiararsi inammissibile, o, quanto meno, rigettarsi l'appello del Comune di Borbona; dichiararsi che il confine della zona promiscua della detta Tenuta per gli usi civici è quello segnato in bleu nella pianta dei periti giudiziari; subordinatamente, disporsi una revisione di perizia anche per circoscrivere la parte della Tenuta sulla quale il Comune di Posta concesse ai cittadini di Borbona gli usi sopradetti, e per determinare i terreni seminativi, prativi e lavorativi; in ogni caso rigettarsi la domanda di danni, e condannarsi il Comune di Borbona, ed eventualmente anche il Fondo Culto, alle spese del giudizio.

Da parte del Fondo per il Culto si concluse: giudicarsi come di giustizia sugli interposti appelli, mantenendo fermo, rispetto all'Amministrazione la dichiarazione di spettanza del dominio diretto sulla Tenuta di Vallemare e condannando chi di ragione alle spese.

In questa fase del giudizio il comune di Borbona dedusse che gli istrumenti delli 22 gennaio 1535, del 31 agosto 1573 ed 11 luglio 1606 erano estranei alla questione, inquantoché non alla Tenuta di Vallemare si riferissero ma alla Bandita di Laculo, territorio ben distinto dal primo e, ad accertare questo punto di fatto invocò una prova testimoniale ed una perizia.

Sostenne invece il Comune di Posta che Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare erano la identica cosa ed apparteneva ad esso Comune.

La Corte degli Abruzzi, con sentenza 24 aprile - 5 maggio 1903, prima di provvedere sugli appelli e lasciando impregiudicate le ragioni rispettive delle parti, dispose prova testimoniale e perizia al suindicato oggetto di verificare, se Bandita e Tenuta fossero due enti distinti od uno solo, estendendo la perizia, nella ipotesi che si trattasse di una unica contrada, ad accertare anche se dovesse intendersi compresa nella sua totalità ed estensione, nella concessione di cui all'istrumento del 1793, e, nel caso contrario, per quale

parte, e questa designare; diede pure incarico ai periti di rivedere la delimitazione dei confini proposta dai primi periti e di cerziare e delimitare la zona promiscua.

Dispose infine che le spese di perizia venissero anticipate dai Comuni contendenti in parti uguali:

La prova testimoniale fu eseguita, ed i periti, nominati nelle persone dei signori De Matteis Domenico, Parrazzani Massimo e Chiarizia Giuseppe, eseguirono l'incarico, e nel **14 gennaio 1906 depositarono in Cancelleria la loro relazione con tipo annesso**, nella quale, rispondendo ai quesiti loro proposti dopo di avere riferite tutte le loro indagini ed osservazioni, concludevano:

1° La Bandita di Laculo non è contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare.

Essa occupa certamente una parte della Tenuta di Vallemare e propriamente la zona racchiusa dalla linea (e qui si indica quale sia). Non si può però con precisa certezza escludere che si estenda anche su tutta la restante parte della Tenuta.

2° Ad ogni modo la Tenuta di Vallemare comprende, non solo la Bandita, come sopra delimitata, ma **eziandio la zona denominata anche Montagna di Laculo**, che si estende fino ai confini di Antrodoco e di Cascina, risultando così la **Tenuta stessa circoscritta dalla linea Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - San Pietro di Laculo - Stradella - Vena dell'Aquila - Pozzo di Gesù - Termine delle Quattro Faccie - Ara di Francesca - Ara di Gian Pasquale - Capo Valle Orticara - Monte della Vetica**. (Questa linea è diversa da quella indicata dai primi periti).

3° La Tenuta di Vallemare deve intendersi in tutta la sua estensione nella concessione del 17 giugno 1793, nel senso però che a Borbona compete il diritto di esigere i canoni sui terreni già ridotti a coltura e censiti, nonché imporre nuovi censi sui terreni che per avventura venissero dissodati nell'intero ambito della Tenuta.

4° Con la detta concessione restarono salvi:

- a) **per i cittadini di Posta:** i diritti di pascere, legnare, far calcare e carboniere su tutta ed intera la Tenuta, nonché nella zona che contiene gli Estagli di Vallemare e che oggi è circoscritta e racchiusa dalla linea verde del nostro tipo, la quale zona è di esclusiva pertinenza del Comune di Borbona e dei possessori dei singoli terreni;
- b) **per i cittadini di Borbona:** il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella zona racchiusa dalla linea: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - Collacchio - Fossato presso la strada di Vallemare - Colvecchio - Cesa di Francesco Magari - Monte Cagno - Fossetta dei Fiascari - Monte Vetica - dopo però che vi siano entrati i fittuari dell'erbaggio; dal 1 marzo al 15 aprile, anche prima dell'entrata dei fittuari, e col solo obbligo di riguardare, per questo breve periodo di tempo, i prati propriamente detti; per gli altri mesi dell'anno in tutta la Bandita come sopra delimitata;
- c) **per i Vallemaresi:** il diritto di pascere dal 1 marzo al 29 settembre nella zona delimitata dalla linea: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - Fosso dei Corvi - Colvecchio - Fonte Cerescia - inforcatura di Valle del Tratturo - Monte Vetica - anche prima che vi siano entrati i fittuari degli erbaggi e salvo solo a riguardare i prati ecc. ecc.
- d) **per i naturali di Borbona come per i Vallemaresi** il diritto di legnare, far calcare e carboniere nella zona della Tenuta di Vallemare, racchiusa dalla linea: Monte Vetica - Pizzaro - Peschietti - Prati di Laculo - Monte Popone - Laculo - Monte Cagno - oltreché beninteso nel restante territorio di Posta che si estende a nord della linea Laculo - Sigillo, come pure lungo le zone costeggianti il fiume Velino da Sigillo ai confini di S. Quirico.

Ripropostasi la causa avanti la **Corte di Appello**, questa, con una **seconda sentenza**

12 febbraio - 7 aprile 1908, confermò la sentenza di primo grado e compensò tra i due Comuni le spese di 2° grado, condannando però il Comune di Posta a quelle sostenute dal Fondo Culto.

La Corte respinse la eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale del Comune di Posta, elevata dal Comune di Borbona; respinse anche la eccezione di nullità della cessione fatta da Casa Farnese a Borbona, fondata sul patto di riversione, per essere ostacolata dal contratto giudiziale e dal giudicato; ritenne la Corte che la Tenuta e la Bandita fossero la stessa cosa e che l'istrumento del 1535, con la riserva praeter tamen pascua, si riferisse anche alla Tenuta di Vallemare, e perciò rigettò l'appello del Comune di Borbona; avvisò per altro, che con l'istrumento del 1793 si fosse concesso a Borbona il dominio utile e non solamente delle terre censite ma dell'intera Tenuta, e di conseguenza rigettò gli appelli del Comune di Posta.

Sui danni pretesi da Borbona, la Corte ritenne prematura ogni conclusione.

La sentenza fu denunciata in Cassazione dal Comune di Posta, per due motivi:

1. in quanto la Corte di merito aveva ritenuto a favore del Comune di Borbona un dominio utile, nonostante le chiare espressioni dello istrumento del 1793, che gli attribuivano il dominio diretto;
2. in quanto con motivazione insufficiente ed anche contraddittoria, la Corte aveva ritenuto che l'Università di Posta si fosse spogliata di ogni suo diritto dominicale.

Con **sentenza del 14 febbraio 1912 la Corte di Cassazione di Roma**, accolse ambedue i mezzi di ricorso e **annullò la sentenza impugnata**, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese di Cassazione.

Ripropostasi la causa avanti la Corte di rinvio, ad istanza del Comune di Posta, per questo si chiese il rigetto delle domande del Comune di Borbona, sostenendosi che, all'infuori della parte di territorio denominata Estaglio di Vallemare e della promiscuità degli usi tra i due Comuni sopra determinate zone della Tenuta, tutto il resto della medesima apparteneva alla Università di Posta.

Il Comune di Borbona, invece, sostenne

che l'assunto del Comune di Posta circa la proprietà di Vallemare costituiva una domanda nuova, vietata in appello, che perciò mancava in lui l'interesse ad opporsi alle domande del Comune di Posta;

che alle pretese avversarie erano, inoltre, di ostacolo i precedenti giudicati che avevano proclamato il dominio diretto spettare al Fondo pel Culto sulla intera Tenuta di Vallemare;

subordinatamente, ed oltre alle precedenti difese, oppose la prescrizione acquisita per effetto di un possesso immemorabile o, quanto meno ultratrentennale, risultante dai dimessi documenti, invocando in caso di bisogno, di provarlo con testimoni.

L'Amministrazione del Fondo pel Culto chiese la conferma dell'appellata sentenza deducendo che alla pretesa di proprietà sulla Tenuta di Vallemare, sollevata da Posta, ostava il giudicato, oltre al contratto giudiziale e alla legge, e concluse anche per la condanna del Comune di Posta alle spese.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2 agosto - 11 settembre 1913, respinse le eccezioni pregiudiziali elevate dal Comune di Borbona; ritenne, in merito, che la cessione fatta con l'istrumento del 1793 riguardasse il dominio diretto dell'Estaglio di Vallemare, e ne fossero perciò esclusi i terreni non censiti ed abbandonati dai coloni. In ordine, poi, alla usucapione invocata dal Comune di Borbona, respinte le eccezioni relative del Comune di Posta che la riteneva domanda nuova improponibile in appello, **avvisò che la prova documentale non fosse decisiva, ed ammise la prova orale**, rinviando la causa ai primi giudici per i provvedimenti definitivi anche riguardo alle richieste del Fondo pel Culto, e per giudicare eziandio sulle spese dell'intero giudizio.

Contro questa sentenza ricorsero i due Comuni: *La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 aprile 1915,*

respinse il primo motivo del ricorso di Borbona in ordine alle eccezioni pregiudiziali relative alla pretesa novità della domanda, alla mancanza d'interesse ad appellare ed alla esistenza del giudicato nei confronti del Comune di Borbona; respinse pure il primo motivo del rinvio di Posta riguardo alla usucapione (che pretendeva costituire una azione nuova improponibile in 2° grado), ed accogliendo nel resto il ricorso in ordine alla dedotta contraddizione e mancanza di motivazione sul merito della controversia, **annullò la impugnata sentenza** e rinviò la causa a questa Corte di Appello per un nuovo esame e per le spese anche di Cassazione.

Con atto del 10 luglio 1917, notificato a cura del Comune di Posta, la causa è stata riproposta avanti questa Corte.

DIRITTO

Dalla esposizione processuale della causa, superiormente fatta, risulta che furono eliminate le eccezioni pregiudiziali elevate dall'uno e dall'altro dei Comuni contendenti, e dirette a far respingere, siccome improponibili, sia la pretesa di diritti dominicali del Comune di Posta sulla Tenuta di Vallemare, sia l'acquisto per prescrizione del dominio utile di detta Tenuta da parte del Comune di Borbona.

Per effetto del giudicato, nascente dalla sentenza 7 aprile 1908 della Corte territoriale, è rimasto, altresì, accertato e stabilito, che **Territorio o Bandita o Montagna di Laculo o Tenuta di Vallemare indicano un medesimo territorio**. Di più deve ritenersi che le parti **accettino la delimitazione della Tenuta di Vallemare proposta dai periti revisori, poiché nessuna eccezione in contrario si eleva dal Comune di Borbona mentre per il Comune di Posta si formula una conclusione specifica conforme alla opinione dei periti**. Uguale ragionamento deve farsi riguardo alla delimitazione, proposta dai periti revisori, dei terreni sui quali tanto l'uno che l'altro Comune esercitano diritti promiscui, se si tiene conto del silenzio serbato su tale argomento dal Comune di Borbona e della conclusione specifica spiegata su quello di Posta.

La **questione principale** di merito viene dalle parti considerata sotto due aspetti:

1. se il Comune di Posta abbia donato al Cornesio prima, a Margherita d'Austria dopo, tutta intera la Tenuta di Vallemare, oppure se da quelle donazioni furono eccettuati i terreni **pascolativi e boschivi**, dei quali il Comune di Posta non ha mai perduto il possesso e il godimento, salve le concessioni di natura feudale, e **salvi gli usi civici attribuiti agli uomini di Borbona** con le transazioni del 1573 e del 1606;
2. se la cessione, fatta da Casa Farnese al Comune di Borbona coll'istrumento del 1793, siasi limitata alla **parte censita** di detta Tenuta, o siasi estesa a tutte le altre parti della medesima.

Sotto il primo aspetto il Collegio non può a meno di riconoscere come dagli istrumenti del 1572 e 1793 apparisca che oggetto della donazione fu la intera Tenuta di Vallemare.

In ambedue gli istrumenti si ricorda, infatti, che per rogito Canofari del 4 gennaio 1534 la Università di Posta, negli anni decorsi, donò al Cornesio, allora feudatario della Terra di Posta, il territorio e le pertinenze della diruta Villa di Laculo, ossia Tenuta di Vallemare, a confine coi beni dell'Abazia di San Quirico, dell'Università di Borbona, di Cascina, di Antrodoco, oltre ad altri confini, **nonché altri beni, eccettuandosi dalla donazione stessa soltanto la proprietà dei particolari**. Ora, siccome non v'ha dubbio che entro il perimetro degli indicati confini sia compreso il territorio di Laculo con le sue pertinenze, chiamato anche Tenuta di Vallemare, ciò essendosi ritenuto dai periti e dal

giudicato, e venendo riconosciuto ed ammesso ormai anche dal Comune di Posta, così, secondo le risultanze dei riferiti istrumenti, **non si può escludere che tutta la Tenuta di Vallemare sia stata compresa nella donazione.**

Aggiungasi che nell'istrumento di donazione del 1572 trovasi dichiarato che: si cedeva, trasferiva e donava a Margherita d'Austria il detto territorio e gli altri beni e diritti, come sopra espressi nell'istrumento del 1534, in una con tutte e singole le terre, i prati le selve e li boschi e gli erbaggi a quelli (di Posta) in qualunque modo spettanti ed appartenenti. Né ha peso l'osservazione non essere presumibile che l'Università di Posta volesse **cedere i boschi e i pascoli** rinunziando così agli elementi essenziali della vita, **poiché gli usi civici rimanevano salvi**, ben sapendosi che questi, una volta sorti, continuano ad esercitarsi sul fondo, anche se questo diviene di proprietà privata.

La frase ***praeter tamen pascua*** che si legge nello istrumento di donazione del 22 gennaio 1535, non è ricordata nei successivi istrumenti del 1572 e 1793, ed essa inoltre si riferisce ad alcuni e speciali pascoli del Territorio di Posta, non a tutti i pascoli della Tenuta di Vallemare.

Infatti, dicendosi che al Cornesio si donavano tutti i territori usurpati da Università e particolari, eccettuati i pascoli, logicamente si intendeva di comprendere nella eccezione, quei **pascoli** che si trovavano nelle medesime condizioni dei terreni donati, e cioè che **erano occupati e detenuti da Università o da particolari**, e poiché i beni donati non furono determinati per estensione, ubicazione o confine, e poterono trovarsi entro la Tenuta e fuori, così anche i pascoli eccettuati rimasero indeterminati, e sarebbe azzardato ora l'affermare o negare che fossero situati nel perimetro della Tenuta di Vallemare. **E che infatti, si trattasse di terreni diversi da quelli che avevano formato oggetto della precedente donazione, lo si argomenta dal fatto che nello istrumento del 1535 alla Tenuta di Vallemare non si accenna né punto né poco, come nemmeno è ricordato l'istrumento del 1534.**

Anzi dalla dichiarazione, fatta nello istrumento del 1572, che negli anni scorsi l'Università di Posta aveva donato al Cornesio la Tenuta di Vallemare, nonché altri beni e diritti allora spettanti alla stessa Università ed espressi più largamente nell'istrumento di cessione donazione più sotto citato (che è poi quello del 1534) e non facendosi, in tutto il contesto, menzione che della Tenuta di Vallemare, come sopra donata, si trae un argomento invincibile che a questa sola ebbero riferimento le parti. In questo punto non ha potuto formarsi il giudicato, come pretende il Comune di Posta, poiché la Corte regionale giudicò che nello istrumento del 1793 furono compresi anche i beni donati a Cornesio nel 1535, **eccettuati i pascoli, ma altro è dire che Posta ha dei diritti di uso sui pascoli e sui boschi, altro è dire che ne ha la proprietà**, ed alla decisione sui diritti dominicali di Posta rimaneva subordinata la riserva degli usi di pascere e di legnare fatta, in favore di detto Comune, sì dal Tribunale che dalla Corte territoriale. Dall'essersi eccettuati i pascoli dalla donazione del 1535 **può sorgere la presunzione che i pascoli venissero pure esclusi dalla donazione del 1534**, e può anche ammettersi che la parola ***pascua*** non significasse il solo uso di pascolo **ma il diritto nelle popolazioni di ritrarre dai territori pascolativi tutto quell'utile che questi potevano dare** (Vedasi su questo proposito Du Cange - Glossarium alla voce ***pascua***). Certo è che la frase ***praeter pascua***, che si legge nello istrumento del 1535, non poté per le ragioni esposte, riferirsi alla donazione precedente.

Né si potrebbe attribuire alle donazioni del 1534 e 1535 un **carattere prettamente feudale, perché il Cornesio era già possessore del feudo di Posta**, come in più istrumenti è detto; perché esso, nel patto di concordia coi Borbontini del 4 luglio 1539, si qualificò utile signore e Barone della Terra di Posta, nonché **signore e padrone del territorio di Laculo e delle terre arative prative e silvane in esso esistenti**; perché nell'i-

strumento del 1572, col quale l'Università e gli uomini di Posta confermarono a Margherita d'Austria la donazione, si legge che essi cedettero in una con tutte e singole **le terre, i prati, le selve e i boschi, e gli erbaggi a quelli in qualunque modo spettanti, ed appartenenti ad averlo, tenerlo e sfruttarlo ... con pieno dominio e proprietà.**

Con questi concetti collima la presa di possesso a rogito notaio Persio 2 agosto 1572, in cui si legge che il Magnifico Procuratore di Donna Margherita d'Austria entrò nel reale e corporale possesso della Tenuta di Vallemare consistente in **terre arative e boschive, coltivate ed incolte, a confine dei beni** di S. Quirico, di Cascina e della Terra di Borbona, prendendo biade, erbe, zolle e rami degli alberi esistenti in detta Tenuta, in segno di vero dominio e possesso. Questa **presa di possesso** è bensì anteriore alla conferma della donazione fatta da Posta, però Margherita d'Austria aveva già acquistata la Tenuta da Eleonora Cornesio.

Una ulteriore conferma di ciò si ha, infatti, nello inventario (informe bensì senza data, né firma, ma prodotto dal Comune di Posta) tratto dall'Archivio Farnesiano, nel quale è menzionato il territorio di Laculo seu di Vallemare, coi confini stessi indicati nel rogito del 1534, come appartenenti a Casa Farnese, dicendosi che dentro ad essa sono terre prative e lavorative (per una determinata estensione) e che **il restante è tutto selva e bosco.**

Né in contrario depone l'altro **documento del 1749**, pure tratto dall'Archivio Farnesiano, ove non vedonsi menzionati i pascoli ed i boschi, perché, essendo uno stato dei terreni fruttiferi e delle **terre** corrisposte pagate dai lavoratori, non trovavano posto in esso i terreni che nulla rendevano.

Del resto, per ammettere che Posta **fosse rimasta proprietaria di tutti i pascoli e i boschi**, bisognerebbe supporre che essa non avesse donato che i soli terreni lavorativi, ciò che è contraddetto dalle ampie dichiarazioni degli istrumenti, e sarebbe stato anche difficile precisare, perché al tempo della prima donazione i pochi terreni coltivati non erano censiti.

Non vi ha dubbio, adunque, che in virtù della predetta donazione la Tenuta di Vallemare divenisse di particolare proprietà del Barone Cornesio, quindi di Margherita d'Austria. Quale **bene allodiale**, infatti, la Tenuta viene considerata nelle carte dell'Archivio Farnesiano prodotte dal Comune di Posta, come pure nella cessione fatta da Casa Farnese **al Comune di Borbona intervenne il Duca di Cantalupo** nella qualità di Intendente Generale degli Stati Allodiali.

Ritenuto adunque che l'Università di Posta erasi spogliata di tutti i suoi diritti dominicali sulla intera Tenuta di Vallemare, e poiché non vi è prova documentale che su una parte di detto territorio abbia recuperato i diritti medesimi, è giuocoforza riconoscere che nel **1793** proprietaria di quella Tenuta era ancora Casa Farnese, **salvo il dominio utile nei possessori delle terre date in enfiteusi od in locazione longi temporali, e salvi gli usi civici spettanti alla popolazione, e che, quali diritti naturali inalienabili, non potevano essere stati pregiudicati dalle donazioni.**

Fu appunto in forza degli acquistati diritti dominicali, che Cornesio censì una parte della Tenuta, sottoponendo ad una corrisposta annua i coltivatori delle terre, e la prima censuazione, forse, fu quella portata dal patto di concordia del 4 luglio 1539; in forza dei medesimi diritti Casa Farnese stipulò la cessione a favore della Università di Borbona il 17 giugno 1793.

Questo Collegio, dopo un attento esame di tale istrumento, si è convinto che oggetto della **cessione**, fu, **non solo la parte censita**, chiamata **Estagli di Vallemare**, ma tutta intera la Tenuta di Vallemare, così come è stata delimitata dai periti revisori, specialmente in base all'istrumento di transazione del 1573; ma diversamente da quel che si è ritenuto dai precedenti pronunciati, e contrariamente anche alla opinione dei patrocinatori delle

parti, avvisa che l'istrumento del 1793 contenga, non una vendita od alienazione del diretto dominio di Casa Farnese al Comune di Borbona, ma il trasferimento del solo *esercizio di una parte dei diritti dominicali*, che a Casa Farnese spettavano. In altri termini, il cedente non si è spogliato del diritto ceduto, e tanto meno della proprietà, ma ha messo in posto di lui il cessionario, accordandogli le più ampie facoltà per l'*esercizio del dominio diretto* su tutta la Tenuta di Vallemare. Si comprende quindi come si sia creduto di poter definire la convenzione, del proemio dell'istrumento, quale concessione enfiteutica, in quantoché contenesse la delegazione dello esercizio di diritti relativi ad enfiteusi, non però nel senso di una costituzione di enfiteusi o di vendita o alienazione di parte del dominio spettante al cedente.

Infatti nella stipula di quest'istrumento si dichiara, anzitutto, che Casa Farnese cede e trasferisce a beneficio di Borbona, a titolo di locazione e censuazione perpetua, ac omni meliori modo, il diretto dominio. Se la parola trasferisce potrebbe indicare il passaggio del diritto dal Cedente al Cessionario, le espressioni successive di locazione e censuazione contrastano a quel concetto; poiché, *se avesse inteso la Casa Farnese di spogliarsi del dominio diretto*, avrebbe usate le espressioni più proprie ed anche più semplici e chiare di - aliena - vende ecc. - [Notisi che la espressione] "a titolo di locazione perpetua" - si riferisce, non al fondo che, essendo già enfiteutico, non si sarebbe potuto locare, ma all'estaglio, al diritto che spettava a Casa Farnese, e si diceva locazione perpetua in contrapposto alla locazione temporanea precedentemente esistita e stipulata coi fratelli Mancini.

Non si può nemmeno ammettere che il canone, nella specie, rappresentasse una semplice ricognizione del dominio, giacché esso, invece, fosse ragguagliato allo interesse del valore capitale dei fondi. Si cadrebbe poi nell'assurdo coll'ammettere che la locazione perpetua o censuazione del dominio diretto portasse la traslazione dell'utile dominio già spettante ai possessori delle terre censite di Vallemare o che sarebbe spettato ai possessori delle terre di nuove censuazioni. Ma a sempre più persuadere che non vi fu traslazione di dominio, sta il 2° patto dello istrumento:

“Che subentrando essa Università nei diritti della Real Casa, possa non solo esigere i laudemi del passaggio dei territori censiti, ma anche rivendicare, a sole spese però di essa Università, i terreni occupati; e censuare ben anche liberamente, ed a quella ragione che potrà convenire, non solo i terreni non censiti, ma parimenti tutti quelli che, in qualunque maniera, si devolveranno, con patto espresso, però, che nella coltura dei terreni si debbano sempre preferire i Focolieri di Vallemare, e che le nuove censuazioni non possano farsi se non ai Focolieri medesimi di Vallemare o ai cittadini di questa Terra di Borbona, colla preferenza tra essi dei meno possidenti; e non concorrendo alcuno di costoro, in tal caso possa farsi la censuazione ai Forestieri”.

Questo patto, o condizione che dir si voglia, non avrebbe ragion d'essere né scopo, *qualora il dominio diretto dovesse trapassare a Borbona*; inutile invero sarebbe stato l'accenno al subingresso della Università nei diritti della Real Casa, avvenendo esso per effetto ineluttabile dell'alienazione; inutilmente pure si sarebbe aggiunta la facoltà nella cessionaria di esigere i laudemi, che di diritto sono dovuti al dominio diretto; *e così dica-si della accordata libertà di rivendicare i terreni usurpati e di censuarne dei nuovi.*

Il patto, però, e tutte le sue clausole trovano una plausibile spiegazione quando si interpreti l'istrumento del 1793 nel senso che alla Università di Borbona fu ceduto, non il dominio diretto, ma il solo esercizio di esso, poiché la cessione contenendo qualche elemento del mandato, e rimanendo la piena proprietà dei terreni non censiti e il dominio diretto di quelli già censiti alla Real Casa, occorre dire, se a favore del cedente o del cessionario andavano i laudemi, e quali fossero le precise facoltà del cessionario; come pure doveva interessare a Casa Farnese che le censuazioni avvenisse-

ro in favore dei naturali di Posta o di Borbona, anziché di estranei¹. Infine è da rilevarsi che la cessione fu subordinata al patto che, mancandosi dalla Università di Borbona al pagamento del canone per un anno, restava *de facto*, senza interpellazione e senza decreto di giudice, *risolto il contratto*. Non si disse, cioè, che il dominio diretto sarebbe ritornato alla Casa Farnese, come si sarebbe detto se il dominio diretto s'intendesse trasferito al Comune di Borbona, ma semplicemente che il contratto restava risolto, vale a dire che *l'esercizio del diritto ceduto si perdeva dal cessionario e si riacquistava dal cedente*.

Un ulteriore argomento in favore della opinione di questo Collegio può ricavarsi da un altro patto della cessione, ma per ben apprezzarlo occorre prima esaminare quale sia la estensione del diritto ceduto, considerando perciò la questione sotto *il suo secondo* aspetto.

Nell'istrumento, dopo di essersi esposto come la Tenuta di Vallemare fosse donata dalla Università di Posta al Barone Cornesio col rogito del 1534, indi passasse ad Eleonora sua figlia, che la vendette a Margherita d'Austria, e come a quest'ultima venisse confermata la donazione nei medesimi termini e condizioni in cui era stata fatta al Cornesio, *si narra che il Cornesio aveva censito detto territorio in piccolissimi pezzetti, come aveva potuto, a vari naturali di Vallemare e di Borbona*, che i piccoli censi ripartiti tra 72 possessori (che vengono tutti nominati) formavano prima dell'anno 1751 l'annuo pieno di ducati 102 e si chiamavano *Estagli di Vallemare*, che in seguito furono affittati, per oltre venti anni, a certi fratelli Mancini per annui ducati 71 e grana 80, essendosi trovato che il territorio censito era diminuito d'estensione; che, misurato di nuovo il suddetto territorio censito, si era trovato di maggiore estensione, e cioè di coppe 2728 e canne 9, vale a dire di coppe 359 in più, e che, per esso, i censuari pagarono il censo di annui ducati 86.14 $\frac{1}{4}$; che esso **Sig. Duca voleva cedere il dominio diretto del suddetto territorio a chi avesse fatto maggior offerta degli annui ducati 86.14 $\frac{1}{2}$** , ma aveva preferito di cederlo, per detto canone, alla Università di Borbona, con le condizioni che vengono espresse.

Dopo di che si passa alla stipulazione nella quale si dichiara che viene ceduto *in perpetuo alla Università di Borbona la suddetta Tenuta* o Territorio di Vallemare, per il convenuto ed inalterabile canone di ducati 86.14 $\frac{1}{2}$.

È opportuno eziandio ricordare che nel 1782, per ordine e nell'interesse della Real Casa, certi periti agrimensori Pasqualucci e Gregori avevano proceduto alla misurazione e valutazione del Territorio della Villa di Vallemare, esistente in giurisdizione di Posta, trovandola di coppe 2728,09, alle quali attribuirono il valore complessivo di ducati 3735; specificarono, inoltre, che detto territorio si componeva di prati e terreni lavorativi, in gran parte, nonché di terreni sodivi e sterili per l'estensione di coppe 197,14.

Questa perizia, predisposta per un nuovo affitto degli Estagli di Vallemare, certamente servì di base anche per la cessione fatta al Comune di Borbona.

Argomentando da questa perizia e dalla lunga e minuta esposizione fatta nello istrumento di cessione relativamente agli Estagli di Vallemare, *sostiene la difesa del Comune di Posta che dalla Casa Farnese venne ceduto a Borbona il diretto dominio* della sola parte estagliata della Tenuta di Vallemare. Ma se questo fu l'oggetto principale della convenzione, come si rileva anche dalla intitolazione della "minuta", e se al valore di essa fu ragguagliato il canone annuo, quale corrispettivo della cessione, quando però si tenga conto di tutto il complesso della stipulazione e si interpretino razionalmente, e secondo la verosimile intenzione dei contraenti, le clausole in essa contenute, non si può a meno di convincersi che la *cessione comprende la intera Tenuta di Vallemare*.

¹ evidentemente la Corte di Bologna pensava che Vallemare facesse parte del Comune di Posta

Parte essenziale dello strumento, infatti, è la così detta Minuta, secondo la quale, per dichiarazione espressa delle parti, doveva intendersi avvenuta la stipulazione. Ebbene, nella “minuta” si legge che a Ferdinando Cornesio fu donato dall’Università di Posta col rogito del 1534 il Territorio di Vallemare, confinante, cioè: “*juxta res et bona Abbatiae Sancti Quirici, res et bona Universitatis Bourbonis, res et bona Cassinae, res et bona Universitatis Introduci et alios fines*” giusta le parole del precitato strumento, coll’espressa seguente condizione, cioè: “*Quod omnes possessiones intra confinia supradicta emptae a particularibus personis, seu convicinibus ab hominibus dictae terrae Apositae, intelligantur extra possessionem et donationem praefatam, et ipsis nulatenus esset prejudicatum*”. Poi si soggiunge che il *feudo o territorio di Vallemare col feudo di Posta passò ad Eleonora Cornesio, indi a Margherita d’Austria*, dalla quale ha causa Casa Farnese. Né la indicazione dei confini di Vallemare, né la accettazione dei beni acquistati da particolari avrebbero avuto ragione e scopo, se oggetto della convenzione fosse *stata la sola parte censita*, perché questa era ben precisata per la sua estensione e per il numero ed i nomi dei possessori, né i suoi confini veri erano quelli che circoscrivevano tutto il territorio di Vallemare,

Per togliere valore alla indicazione dei confini che delimitano il territorio donato, si deduce dalla difesa del Comune di Posta che i terreni lavorativi, ossia gli Estagli, non rappresentavano un corpo unito, ma erano costituiti da appezzamenti sparsi in una lunga zona di territorio, la quale si estende proprio fra quei confini. Ma i periti revisori, combattendo una pretesa di Posta, a loro giudizio ingiusta circa la delimitazione dei termini, osservano che la maggior parte coltivata era situata a nord-ovest del Monte Vetica, cioè verso Laculo e Vallemare, e dal tipo, dai periti stessi formato, rilevasi che le terre censite non sono sparse per tutta la Tenuta, ma giungono fino ai Prati di Cagno, cioè in una linea distante dal confine. L’argomento addotto dalla difesa di Posta non ha adunque valore alcuno; ma può anche aggiungersi che esso è il **frutto di un equivoco**, in quanto non si vuole distinguere la cessione del dominio diretto dei terreni censiti, e situati entro la Tenuta, dalla cessione dei terreni non censiti e costituenti coi primi la Tenuta medesima.

Di vero: nell’istrumento in esame, dopo di essersi detto che Casa Farnese intendeva di cedere il dominio diretto del suddetto Territorio per il canone annuo di ducati 86.14 ½, si aggiunge: “Colli seguenti patti e condizioni e non altrimenti: 1.- che nella cessione s’intendeva compreso tutto il territorio, *censito e non censito di Vallemare*, con la riserva contenuta nell’istrumento del 4 gennaio 1534 e con tutte quelle servitù passive con le quali ora le possiede la Real Casa Farnese, ed esclusi quei pezzi di terra che per titolo di affitto, od in altro modo, si trovassero dalla stessa Real Casa e suoi Ministri conceduti. E questo per il convenuto perpetuo, precipuo inalterabile annuo canone o prestazione censuale munto durante di D. 86.14 ½.”

In questo patto, adunque, col richiamare la riserva contenuta nell’istrumento del 1534, si eccettuano dalla cessione le terre dei particolari, come si eccettuavano quelle altre che da Casa Farnese o suoi ministri si fossero concesse a terzi; ma evidentemente né le une né le altre di dette terre potevano trovarsi nella parte censita la quale, secondo l’istrumento stesso e la perizia Pasqualucci e Gregori, apparteneva tutta quanta a Casa Farnese. Ed allora, se venivano esclusi dei terreni non compresi nella parte censita, logicamente e necessariamente la cessione si estendeva a tutti gli altri terreni, non esclusi, della intera Tenuta di Vallemare.

Nella stipula infatti non si ripete la storia degli Estagli né si accenna alla estensione dei medesimi, ma dichiarasi puramente e semplicemente, che si cede il dominio diretto della suddetta Tenuta o Territorio di Vallemare, per quanto porta la sua giusta e vera estensione, ed in quella maniera e forma che lo aveva sempre posseduto e possiede la Serenissima Real Casa, poi si aggiungono i patti superiormente riferiti ed esaminati.

La espressione “per quanto porta la sua giusta e vera estensione” significava che la Tenuta era considerata *a corpo e non a misura*, perché altrimenti si sarebbe detto che era della misura di coppe 2728, già superiormente indicata come certa, concorrendo così la detta clausola a ribadire la opinione che nella cessione tutta intera la Tenuta di Vallemare era contemplata.

L'assunto del Comune di Posta, che per territorio non censito s'intendessero quelle 197 coppe o poco più di terreno sodivo e sterile constatato dagli agrimensori Pasqualucci e Gregori, è manifestamente combattuto dal tenore dello strumento, nel quale è *detto che la cessione del dominio diretto si faceva* per N. 2728 coppe di terreni, tra le quali, giusta la perizia suddetta, erano compresi anche il sodivo e lo sterile. Tutt'altro adunque doveva essere il terreno non censito.

Invano pure dal Comune di Posta si osserva che, comprendendo nella cessione tutto il territorio di Vallemare, *sarebbe mancato alla Real Casa il corrispettivo per tutte le coppe ventisettemila* e più di terreni pascolativi e boschivi, i quali perciò si considererebbero quali accessori del contratto, mentre ne avrebbero costituita la parte economica più importante. **L'osservazione ha un valore più apparente che reale, perocché l'utile dei pascoli e dei boschi era interamente assorbito dagli usi civici e dai diritti spettanti alle Università e uomini di Posta e di Borbona, come risulta dagli istrumenti superiormente esaminati, e specialmente dalle transazioni del 1573 e 1606, che riportarono anche il Regio assenso.** Una conferma di ciò si ha nell'annotazione che si legge nello inventario tratto dall'Archivio Farnesiano, in cui dopo essersi detto che dentro la Tenuta di Vallemare sono terre prative e lavorative e in parte incolte, si soggiunge che - **il restante di detto territorio è tutto selva e bosco, che non serve ad altro che a far legna ed erba per animali, la vendita della quale spetta alla Università di Posta. Dalla quale annotazione è lecito dedurre che Casa Farnese non teneva alcun conto del territorio, che ad essa non dava alcun utile.** Ciò considerato, si ha una plausibile spiegazione del *perché non siasi pensato a stipulare un corrispettivo per la cessione del dominio diretto dei pascoli e dei boschi*, una volta che neppure l'Università di Borbona ne veniva beneficata, **in quanto i detti terreni erano sfruttati dalle popolazioni. Casa Farnese, che si era sempre interessata dei soli estagii, dandoli in affitto,** pensò di liberarsi, una volta per sempre, dalle noie inerenti alla esazione di questi estagii, cedendoli in perpetuo alla Università di Borbona, la quale, pur venendo obbligata a pagare un canone corrispondente all'ammontare complessivo delle corrisposte a cui erano tenuti i possessori dei terreni, **trova però un beneficio nella facoltà di addivenire a nuove censuazioni.**

Tutto ciò premesso e ritenuto, ben si vede come dal patto primo dell'istrumento di cessione si possa ricavare un altro argomento, oltre a quelli già esposti, per affermare che **al Comune di Borbona fu ceduto l'esercizio di diritti dominicali su tutto il Territorio di Vallemare, imperocché la Casa Farnese ben potesse cedere i diritti di dominio diretto, che ad essa spettano sui terreni da altri posseduti e goduti a titolo di enfiteusi** (o di locazione longi temporis che l'antico diritto alle enfiteusi assimilava) ma sul restante della Tenuta, là dove, cioè **il dominio diretto non era stato ancora separato dal dominio utile, non avrebbersi potuto parlare che di proprietà.**

L'interpretazione, che dal Comune di Borbona si vorrebbe dare all'istrumento del 1793, oltre a contraddire al senso letterale di esso, che, apertis verbis, e ripetutamente, **parla di dominio diretto, e non di dominio utile**, rende anche inconcepibile che l'Università di Borbona potesse essere domina utile in confronto del proprietario, il quale le avrebbe ceduto il dominio diretto. Accettando invece la interpretazione di questo Collegio, ben si comprende come Casa Farnese potesse **delegare al Comune di Borbona i diritti dominicali sulla Tenuta, così quelli attuali di dominio diretto** sui terreni censiti,

come quelli eventuali sui terreni, che, **salvi gli usi civici e i diritti dei Comuni**, si potessero concedere in enfiteusi, venendo così a distinguersi *il dominio diretto* dal dominio utile. Con siffatta interpretazione si conciliano le clausole tutte dell'istrumento, come già si è superiormente esposto, ed anche quella del corporale possesso che si concedeva al Comune di Borbona, poiché questa *ultima clausola si deve riferire ai terreni già censiti e di poi abbandonati dai lavoratori*, o che per qualsiasi causa fossero devoluti alla proprietà, non che a quelli, di cui il Comune di Borbona intendesse prendere possesso per concederli a terzi in enfiteusi.

I documenti di Posta e Borbona non contrastano alla risoluzione della causa data dal Collegio.

Le deliberazioni del Decurionato di Posta, che concedono la costruzione di fornaci di calce o di calcare, in tempo anteriore alla citazione introduttiva del giudizio, rappresentano l'esercizio di quei diritti, che all'Università spettavano sulla terra di Vallemare, e che, **ormai, neppure il Comune di Borbona contesta**. La deliberazione del 1 gennaio 1826, con la quale i Decurioni medesimi condonarono a certi Mancini *il danno dato, per avere dissodato un piccolo appezzamento di terreno in Vallemare, è in relazione al diritto a Posta spettante*, come pure è in relazione ai diritti, riconosciuti anche nell'inventario di Casa Farnese, *la vendita delle erbe* nelle Montagne dell'Acqua dei Cavalli e di Vallemare, che da un documento del 1743 accertasi essersi fatta da Posta nell'anno precedente. *Trattasi insomma di atti che non indicano l'esercizio di diritti dominicali*.

Quanto poi alle transazioni del 1573 e del 1606, esse non contengono che il regolamento dei confini e l'esercizio dei diritti di pascere, legnare, far calcare e carbonaie, che, *d'accordo, l'una e l'altra Università convennero di esercitare promiscuamente in determinate zone di terreno. La ragione del danno dato importa una specie di tassa che imponevano i Comuni sui demani collettivi, e che, come si rileva dagli istrumenti medesimi, Margherita d'Austria non aveva rivendicato per sé; e siccome si era convenuta la promiscuità degli usi, così era anche naturale che Posta cedesse a Borbona la esigibilità di una quota di detta tassa*.

I documenti di Borbona non hanno, a loro volta, un significato diverso da quelli di Posta, in quanto le deliberazioni del Decurionato avevano autorizzato carbonaie e calcare, affittati prati e pascoli (prescindibilmente non soggetti ad usi civici), oppure rappresentavano l'esercizio dei diritti dominicali ceduto alla Università di Borbona da Casa Farnese quando procedettero a nuove censuazioni; imposero corrisposte ai naturali di Vallemare, rivendicando così i terreni usurpati, provvidero al restauro di fontane in località denominata Fonte del Ceraso, tanto più che questa, come appare dal tipo annesso alla perizia giudiziale, era situata nella parte censita del territorio di Vallemare, sulla quale non nasceva dubbio che Borbona potesse esercitare i diritti del dominio diretto.

Del resto tra Posta e Borbona sempre vi furono contrasti riguardo alla Tenuta di Vallemare, e non sarebbe certamente da qualche atto, che accennasse a pretese di proprietà, *fatto dall'uno o dall'altro Comune*, che potrebbe risultare una pratica osservanza, capace di modificare la portata degli istrumenti superiormente esaminati.

Non riconoscendosi poi al Comune di Posta alcun diritto dominicale sul territorio o Tenuta di Vallemare, torna inutile l'occuparsi della prescrizione acquisitiva trentennale eccepita da Borbona, essendo legalmente impossibile l'usurpazione in danno di Posta del dominio utile, che spettava ad altri.

La conclusione specifica del Comune di Posta, che si respinga la domanda del Comune di Borbona, in quanto questo non provi di avere il dominio utile reclamato, non può essere accolta. Il Comune di Borbona ha spiegato bensì un'azione di rivendica e di regolamento di confini; *ma ha pure domandato che si dichiarasse non spettare al Comune*

avversario i diritti dominicali che questo accampava sulla Tenuta di Vallemare. Ad esaurire la contesa, era dunque necessario decidere la questione fondamentale sulla pertinenza in genere della Tenuta, e dev'essere inclusa nel dispositivo della sentenza le declaratorie analoghe, scendendo poi da questa principale le altre statuizioni.

Devesi perciò, in riforma dell'appellata sentenza, riconoscere e dichiarare che al Comune di Borbona spetta, **non il dominio utile, come ha giudicato il Tribunale e nemmeno il dominio diretto, come si pretende dal detto Comune, ma l'esercizio dei diritti già competenti al Barone Cornesio, ed ora al Fondo per il Culto, su tutta la Tenuta di Vallemare.**

Si dovrà pure, in parziale riforma della sentenza, che ha fatto salvi al *Comune di Posta i soli diritti di pascere e di legnare su tutta la Tenuta*, dichiarare che allo stesso Comune spettano i diritti anche **di far carbonaie e calcare nelle zone designate dagli istrumenti del 1573 e del 1606**, come pure gli stessi diritti, oltre a quelli di *pascere e legnare*, ai termini di detti istrumenti competono al Comune di Borbona. Su questo punto non vi è contestazione tra le parti.

Anche in ordine alla confinazione deve riformarsi l'appellata sentenza, giacché il Comune di Posta accetta espressamente la proposta dei periti revisori e quello di Borbona non esprime opposizione.

Nel resto (meno che per le spese) cioè in quanto nomina un perito per l'apposizione dei termini lapidei, per la constatazione delle usurpazioni commesse dal Comune di Posta e la liquidazione dei danni conseguenti: devesi confermare la sentenza. Se non che, dato il lungo tempo decorso dalla pronunzia del Tribunale, è opportuno nominare un nuovo perito, dichiarandosi che l'apposizione dei **termini dovrà eseguirsi a norma delle risultanze della perizia dei revisori.**

Anche in confronto del fondo per il Culto, ed accogliendosi la sua conclusione di merito, devesi confermare l'appellata sentenza che gli ha fatti *salvi i diritti di dominio diretto sulla Tenuta di Vallemare.* Non già perché la sentenza stessa sia, su questo punto, regiudicata, imperocché l'appello principale proposto in confronto del Fondo Culto dal Comune di Posta, investì tutti quanti i capi di pronuncia, e d'altra parte la salvezza dei diritti del Fondo Culto fu dichiarata dal Tribunale quale conseguenza della decisione di merito nei rapporti dei due Comuni; quindi cadendo la decisione principale, verrebbe meno anche la conseguente.

Ma il diretto dominio del Fondo Culto deve riconoscersi, in quanto con la presente sentenza viene giudicato, che di esso non si spogliò Casa Farnese in favore del Comune di Borbona.

Al Fondo Culto, adunque, spettano tutti i diritti di Casa Farnese alla quale in via mediata è succeduto.

L'attuale decisione della causa pone il Comune di Posta nella condizione di parte soccombente, a carico suo perciò si potrebbero porre le spese dello intero giudizio.

Considerato però che le perizie giudiziali furono ordinate allo scopo precipuo di delimitare i territori, e ciò nell'interesse dei due Comuni;

considerato che riguardo ai confini le pretese di Borbona non vengono interamente accolte;

considerato, infine, che altre pretese di Borbona, e specialmente quella di volere essere considerata quale domina utile di tutta la Tenuta di Vallemare, contrariamente alle risultanze del titolo da essa invocato, hanno resa necessaria una maggiore istruzione della causa ed ampliata, oltre il giusto, la decisione,

avvisa il Collegio di dichiarare tra i due Comuni compensate un terzo delle spese, e di porre gli altri due terzi a carico di quello di Posta.

Al Fondo per il Culto dovranno essere per intero rifuse le spese dal soccombente

Comune di Posta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

Pronunciando in sede di terzo rinvio dalla Cassazione.

In riparazione dell'appellata sentenza 28 marzo - 1 aprile 1892 del Tribunale di Aquila.

Dichiara di spettare al Comune di Borbona *l'esercizio dei diritti di dominio diretto*, non solo sulle terre censite ma anche eventualmente sulla restante parte della Tenuta di Vallemare avente i confini indicati dai periti revisori nella relazione depositata il 14 gennaio 1906.

Dichiara di spettare al Comune di Posta i diritti di pascolare e di legnare sulla intera Tenuta, nonché quelli di far calcare e carbonare e la ragione del danno dato nelle zone di terreni determinate nelle transazioni stipulate col Comune di Borbona il 31 agosto 1573² e l'11 luglio 1606.

Dichiara pure spettare al Comune di Borbona i suddetti diritti tutti e la ragione del danno dato *ai termini e condizioni delle transazioni citate*.

Confermando poi la sentenza appellata in quanto nomina un perito per l'apposizione dei termini lapidei, per constatare le usurpazioni eventuali commesse dal Comune di Posta e liquidare i relativi danni, per le quali usurpazioni e per i quali danni riserva al Comune di Borbona ogni ragione ed azione.

Sostituisce al perito, prima nominato, l'ing. Domenico De Matteis di Aquila, che fu uno dei periti revisori, il quale procederà all'apposizione dei termini, tanto nella linea di confine della sudetta Tenuta di Vallemare, quanto in quelle delle zone promiscue, secondo la pianta redatta dai periti revisori ed alligata alla loro relazione.

Di tutte le sue operazioni compilerà una relazione da depositarsi nella Cancelleria del Tribunale di Aquila entro 4 mesi dal giorno del prestato giuramento.

Richiede il presidente di detto Tribunale per ricevere il giuramento del perito.

Conferma la sentenza di primo grado nei riguardi del Fondo per il Culto.

Condanna il Comune di Posta in favore del Comune di Borbona a due terzi delle spese di primo grado, di questo giudizio di appello e del doppio giudizio di rinvio e di cassazione, che verranno liquidate dallo estensore di questa sentenza, oltre alle successive di sentenza e sua notificazione e dichiara compensato tra esse parti l'altro terzo.

Condanna pure il Comune di Posta a rifondere al Fondo per il Culto le spese di tutti i giudizi precorsi e del presente da tassarsi come sopra.

Rinvia la causa avanti il Tribunale di Aquila per l'ulteriore suo corso.

Bologna, in Camera di Consiglio, 1 luglio 1919

f.^{to} Ranieri
 f.^{to} Rinaldi *estensore*
 f.^{to} Pollini
 f.^{to} Masi
 f.^{to} Miani
 f.^{to} G. Zanardi Cancell.

Letta e pubblicata a senso di legge dal sottoscritto V. Cancelliere nella pubblica udienza di oggi,

Bologna 14 luglio 1919

f.^{to} G. Zanardi V. Canc.

² nel documento è scritto, erroneamente, "30 agosto 1572"

Libro 200 N. 137 Reg. Atti Giudiziari. Registrato a Bologna il 1° luglio 1919. Esatte
lire sessantadue e cent. 55 (L. 62,55)

IL RICEVITORE
f.^{to} Vianello

La presente copia conforme all'originale, si rilascia a richiesta del Signor *Proc. Avv*
Ferdinando De Cinque nell'interesse del Comune di Posta
Bologna 16 febbraio 1922

IL CANCELLIERE
f.^{to} Catallo